

# Rassegna Stampa

di Giovedì 25 settembre 2025



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Infrastrutture e costruzioni</b>				
1	Il Sole 24 Ore	25/09/2025	<i>Ponte, la Corte dei conti chiede chiarimenti (F.Landolfi)</i>	3
3	Il Sole 24 Ore	25/09/2025	<i>Rigenerazione, regole chiare guardando al caso Milano (G.L.)</i>	4
1	Italia Oggi	25/09/2025	<i>Ricompare il salva-Milano (F.Cerisano)</i>	5
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	25/09/2025	<i>Edilizia privata, pronta la riforma Sanatoria per abusi precedenti al 1967 (G.Latour)</i>	7
<b>Rubrica Energia</b>				
2	Il Sole 24 Ore	25/09/2025	<i>Pnrr, via 1 miliardo dal lavoro Slittano le comunita' energetiche (G.Tr.)</i>	10
<b>Rubrica Normative e Giustizia</b>				
33	Il Sole 24 Ore	25/09/2025	<i>La scadenza del 30 settembre L'uscita dal forfait nel 2024 non blocca il concordato (A.Caputo)</i>	12



**DOSSIER DA INTEGRARE**

**Ponte, la Corte dei conti chiede chiarimenti**

La Corte dei conti rispedisce indietro la delibera sul Ponte approvata dal Cipess il 6 agosto. La Corte chiede integrazioni e chiarimenti entro 20 giorni. Mit: fisiologica interlocuzione. — a pagina 19

# La Corte dei Conti sul Ponte «Chiarimenti sul dossier»

## Grandi opere

**Venti giorni di tempo per replicare ai giudici Morelli: chiariremo tutto**

**Numerosi i rilievi: dal tema ambientale alla questione costi fino al dialogo con la Ue**

### Flavia Landolfi

La Corte dei conti rispedisce indietro la delibera sul Ponte approvata dal Cipess il 6 agosto. Per ora assume la forma di richiesta di chiarimenti ma se entro 20 giorni il dossier non sarà integrato e i dubbi sollevati sciolti, i giudici si riservano di decidere «allo Stato degli atti» arrivando perfino a ritirare il provvedimento «in autotuel».

È arrivata ieri, anticipata dal Sole24Ore, una prima risposta dei giudici contabili, a firma dell'Ufficio di controllo sugli atti del Mef, al progetto del Ponte sullo Stretto: un passaggio inatteso ma che si articola nell'ambito delle procedure di registrazione della delibera che ha sancito il via libera alla costruzione dell'opera. Ma intanto è intervenuto il Mit guidato da Salvini e ha fatto sapere che si tratta di «fisiologica interlocuzione tra istituzioni» e che «il Ponte non è in discussione». Sulla stessa linea il sottosegretario Alessandro Morelli: «Nei prossimi giorni daremo tutte le risposte». Anche la società committente,

la Stretto di Messina Spa, ha provato a sminuire il terreno e per bocca del suo ad Pietro Ciucci si dice «pronta a fornire tutti gli elementi utili per consentire alla Corte di completare l'istruttoria finalizzata alla registrazione della delibera Cipess, nella consapevolezza di aver operato nel pieno rispetto della normativa».

I giudici contabili, nel documento di 6 pagine inviate al Dipe di Palazzo Chigi, si pronunciano sulla forma e sul merito in diverse questioni. Innanzitutto sul piano procedurale, il documento rileva «le peculiari modalità - condivisione di link che rimanda al sito istituzionale della società Stretto di Messina - con le quali sono stati trasmessi alcuni degli atti oggetto di controllo». Non meno rilevante il richiamo alla delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, che ha approvato la relazione Iropi, l'atto con cui per altro il governo aveva dichiarato il Ponte infrastruttura di interesse militare aprendo di fatto al suo inserimento tra le spese Nato. Secondo la Corte quel provvedimento sembra rientrare tra gli atti assoggettati a controllo preventivo di legittimità. Si chiedono inoltre chiarimenti sulle norme europee di conservazione degli habitat naturali e sulla valutazione di incidenza ambientale. Un capitolo sensibile che aveva già provocato una valanga di ricorsi, e da ultimo, una lettera di Bruxelles con richiesta di chiarimenti sulla quale si reclama-

no «aggiornamenti in merito all'interlocuzione che sembra avviata, sul punto, con la Commissione europea».

La Corte stigmatizza anche «la mancata preventiva acquisizione» del parere del Nars. Sul progetto tecnico, i giudici ricordano che «le plurime prescrizioni e raccomandazioni di cui alla delibera Cipe n. 66/2003 risulterebbero non del tutto ottemperate» e che «non risulta in atti il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici». Molto fitte le richieste sul quadro economico. La Corte segnala il disallineamento tra l'importo asseverato da Kpmg (10,48 miliardi) e quello indicato dal Cipess (10,51 miliardi) e chiede chiarimenti sugli incrementi di spesa: dai costi della sicurezza, passati da 97 milioni del preliminare a oltre 206 milioni, alle opere e misure compensative lievitate a 267 milioni. Un ampio passaggio è dedicato a un aspetto cruciale della regolazione, quello del ruolo di Art, l'autorità di regolazione dei trasporti. La Corte solleva perplessità sull'esclusione dell'authority, «tenuto invece conto dell'ampia portata della previsione di cui all'art. 37» del provvedimento che interviene su concessioni, accesso alle infrastrutture, tariffe, condizioni di utilizzo.

Immedie le reazioni politiche. All'attacco le opposizioni con Angelo Bonelli (Avs): «La progettazione del Ponte sullo Stretto è deficitaria e carente delle informazioni necessarie a renderne sostenibile la realizzazione dal punto di vista economico», ha detto. Sugli scudi anche i dem Andrea Casu e Anthony Bargaglio che hanno annunciato una raffica di interrogazioni in Parlamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La reazione del Mit: «Fisiologica interlocuzione tra istituzioni» ma «il Ponte non è in discussione»**



# Rigenerazione, regole chiare guardando al caso Milano

## Riqualificazione

Diversi passaggi riscrivono  
la definizione dei lavori  
in chiave urbanistica

Anche la rigenerazione urbana entra nel Ddl delega di riforma del Testo unico edilizia. Se il cuore della proposta sarà dedicato al tema dell'edilizia privata e a questioni come i titoli abilitativi, le procedure di autorizzazione e gli sportelli unici, alcuni passaggi molto significativi guarderanno a quello che sta accadendo in questi mesi nel capoluogo lombardo. Con un'avvertenza: non si tratterà di interventi che andranno a sanare il passato, come era accaduto per il Ddl Salva Milano, ma che proveranno almeno a chiarire per il futuro alcune procedure dubbie, finite al centro dei rilievi della Procura.

La delega, allora, nel classificare i diversi lavori sulla base del loro impatto, punta a «operare una chiara distinzione» tra diverse tipologie di opere. Da un lato, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, «ivi inclusi gli interventi di sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio esistente

mediante un insieme sistematico di interventi edilizi che comportano anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale». In questi casi si parla essenzialmente di nuove costruzioni.

Dall'altro, gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, anche di natura ricostruttiva, «con particolare riferimento – spiega il Ddl – ad attività di demolizione e ricostruzione di immobili esistenti comportanti sostituzione edilizia, differenziati in base all'impatto prodotto sul territorio, in conseguenza delle modifiche apportate all'organismo edilizio precedente, con particolare riguardo alle modifiche della sagoma, dei prospetti, del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, nonché degli incrementi di volumetria e del mutamento di destinazione d'uso». In casi del genere, invece, si parla di ristrutturazione edilizia pesante. Scen-

dendo ancora più in basso, in termini di impatto sul territorio, saranno definiti gli interventi di semplice manutenzione e di ristrutturazione leggera.

Al di là dei tecnicismi, la chiarezza delle definizioni sarà decisiva per capire come incasellare le diverse operazioni edilizia, attribuendo a ciascuna il titolo corretto, senza ambiguità. A questo proposito, va ricordato che uno degli snodi della vicenda di Milano è proprio la classificazione di operazioni dal grande impatto sul territorio come semplici ristrutturazioni. Scelte rese possibili da una grande confusione di normativa e giurisprudenza, sulla quale ora il nuovo Testo unico proverà a fare chiarezza, dando finalmente ad amministrazioni e funzionari strumenti semplici da utilizzare. E mettendo al centro anche il tema della rigenerazione urbana: non a caso, questa definizione ricorre nel testo in diversi passaggi.

— Gi.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'obiettivo è evitare  
le ambiguità  
normative  
che hanno messo  
in crisi i funzionari





# Ricompare il salva-Milano

*È nella bozza del nuovo TU edilizia, che prevede anche lo sportello unico per tutte le pratiche e modelli uniformi e standardizzati per la presentazione delle istanze*

Uno sportello unico per tutte le pratiche edilizie. Modelli uniformi e standardizzati per la presentazione delle istanze. Iter più semplici per le sanatorie e sanzioni commisurate alla gravità dell'abuso. E spunta una norma che assomiglia molto a un nuovo Salva Milano con una delega ad hoc a definire i casi in cui nelle zone urbanizzate si potrà costruire senza la preventiva adozione di strumenti attuativi. Lo prevede il ddl delega sul nuovo TU edilizia.

*Cerisano a pag. 26*

*La bozza di ddl del Mit che delega il governo a realizzare un nuovo Testo unico. Recepiti i Lep*

## L'edilizia si fa più semplice

*Sportelli unici, modelli standard. Risputa il Salva Milano*

DI FRANCESCO CERISANO

Uno sportello unico per tutte le pratiche edilizie. Modelli uniformi e standardizzati per la presentazione delle istanze. Iter più semplici per le sanatorie e sanzioni commisurate alla gravità dell'abuso. Standard tecnici "inderogabili" di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti. E spunta una norma che assomiglia molto a un nuovo Salva Milano con una delega ad hoc a definire i casi in cui nelle zone urbanizzate si potrà costruire senza la preventiva adozione di strumenti attuativi. E un espresso riferimento alle demo-ricostruzioni di edifici esistenti che comportino "modifiche della sagoma, dei prospetti, del sedime, nonché incrementi di volumetria e del mutamento di destinazione d'uso".

E' quanto prevede la bozza del disegno di legge che delega il governo a riordinare e semplificare entro 18 mesi la normativa in materia edilizia, realizzando un testo unico delle disposizioni in vigore superando la frammentazione, le duplicazioni, le sovrapposizioni e le incongruenze di una normativa alluvionale

stratificatasi nel tempo.

**Lep tra i criteri di delega**

Tra i criteri di delega che dovranno portare al futuro Testo unico, il ddl, su cui sta lavorando il dicastero di **Matteo Salvini**, recepisce i Lep

(Livelli essenziali delle prestazioni) e mette quindi nero su bianco i requisiti "inderogabili" della nuova normativa tra cui c'è un primis, come detto, la "previsione di un unico punto di accesso per il privato per tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni, le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio". Non solo. In ossequio al criterio del "once only" viene ancora una volta sancito il principio (si spera non destinato a rimanere

tale come accade in molti settori della p.a.) secondo cui gli interessati hanno diritto a non essere destinatari di richieste di documenti, informazioni e dati già in possesso della pubblica amministrazione ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici viene previsto che possano essere individuati requisiti minimi per l'esercizio di attività edilizie. Il nuovo Te-

sto unico dovrà anche specificare gli interventi edilizi di modesta entità che non determinano una significativa trasformazione edilizia, in assenza di titolo abilitativo, ferma restando la necessità di rispettare le normative di settore comunque incidenti sulla disciplina dell'attività edilizia.

Come detto, dovranno essere precisati:

- gli standard tecnici inderogabili di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti;

- gli standard inderogabili relativi alle forme di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia;

- le tipologie standard di violazioni edilizie e di scostamenti dalle misure progettuali previste nel titolo abilitativo edili-

zio, eseguiti in corso d'opera, che saranno consentiti. A questo proposito il ddl delega il governo a individuare le difformità edilizie che, in ragione della relativa natura ed en-



tità, nonché dell'anno di realizzazione dell'abuso, potranno essere sanate.

### Spunta un nuovo Salva Milano

Nella bozza di ddl, che ItaliaOggi ha potuto visionare, trova posto anche la semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio o alla formazione dei titoli in sanatoria, anche mediante il superamento o la ridefinizione del principio di doppia conformità, favorendo la regolarizzazione degli abusi realizzati prima della legge del 1967. E soprattutto spunta una norma Salva Milano che consente interventi di trasformazione del patrimonio edilizio, attraverso attività di demolizione e ricostruzione di immobili esistenti, "con particolare riguardo alle modifiche della sagoma, dei prospetti, del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente, nonché degli incrementi di volumetria e del mutamento di destinazione d'uso". I titoli in sanatoria potranno essere vincolati alla realizzazione da parte del proprietario degli interventi essenziali di messa in sicurezza dell'immobile o di adeguamento "alle inderogabili norme tecniche di costruzione". Non solo. Viene

specificamente assegnato al

legislatore delegato il compito di definire "le circostanze in cui, in ragione dello stato delle urbanizzazioni, la realizzazione di interventi edilizi può essere consentita senza la preventiva adozione di strumenti attuativi, quali il piano convenzionato o il piano di lottizzazione".

### Tempi certi per le pratiche

Per gli interventi soggetti a Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) dovranno essere specificati condizioni e termini per il rilascio del titolo, promuovendo la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti.

### Sanzioni

Sulle sanzioni la bozza di ddl delega il governo a definire a livello nazionale una comune classificazione delle tipologie di difformità dal titolo abilitativo edilizio, inclusa la disciplina delle tolleranze edilizie, per individuare standard univoci di inquadramento delle violazioni. Dovrà essere favorita la regolarizzazione degli abusi realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

E si prevede che le sanzioni da pagare per il rilascio dei titoli in sanatoria siano commisurate all'entità della trasformazione edilizia o urbanistica, alla gravità della difformità ovvero al valore delle opere realizzate.

© Riproduzione riservata

*Sulle sanzioni la bozza di ddl delega il governo a definire a livello nazionale una comune classificazione delle tipologie di difformità dal titolo abilitativo. Si prevede che le sanzioni da pagare siano commisurate all'entità della trasformazione edilizia*



Matteo Salvini

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



# Edilizia privata, pronta la riforma Sanatoria per abusi precedenti al 1967

## Immobili

Definita la bozza di disegno di legge delega: cosa cambia dai titoli alla rigenerazione

Sarà possibile sanare facilmente le irregolarità anteriori al 1° settembre 1967

Potrebbe diventare più semplice sanare gli abusi edilizi commessi prima del 1° settembre 1967. La sanatoria è una delle novità contenute nella bozza di Ddl delega per la riforma del Testo unico dell'edilizia in definizione al ministero delle Infrastrutture. Preceduta da una consultazione pubblica e anticipata a grandi linee a giugno, la riforma riordina i titoli edilizi, semplificando i regimi amministrativi e ricorrendo ad autocertificazioni, asseverazioni di professionisti e meccanismi di silenzio assenso. Aggiornamenti anche per l'edilizia libera. **Latour** — a pag. 3

## Edilizia verso la riforma, sanatoria facile per gli abusi con più di 60 anni

**Immobili.** Prime anticipazioni della riforma del Testo unico allo studio del Mit: il 1° settembre del 1967 diventa la data spartiacque per le irregolarità. Ampio utilizzo del silenzio assenso e delle asseverazioni per ridurre i tempi

### Giuseppe Latour

Anno zero dell'edilizia privata fissato al 1° settembre del 1967. Con la possibilità di regolarizzare in modo rapido gli abusi realizzati prima di quella data. È solo una delle novità contenute nella bozza di disegno di legge delega di riforma del Testo unico dell'edilizia, allo studio del ministero delle Infrastrutture in queste settimane, che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare e che approderà nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri.

La proposta (che è solo il primo passo di un percorso ancora lungo) è allo studio da diversi mesi: è stata preceduta da una consultazione pubblica ed è stata anticipata a giugno, nel corso di un incontro del Tavolo casa, proprio dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Ora il testo sta finalmente assumendo dei connotati più precisi. La riforma avrà, stando alle bozze in fase di definizione, una portata molto ampia e toccherà anche materie limitrofe all'edilizia privata, come quella della rigenerazione ur-

bana e dei procedimenti amministrativi da adottare per le operazioni di demolizione con ricostruzione.

Il pezzo forte, però, sarà legato proprio alla revisione del Dpr n. 380/2001, che è la normativa chiave in materia di edilizia. Una normativa oggetto, negli anni, di molteplici interventi di correzione e rammendo, sulla quale da tempo imprese e professionisti chiedono una riforma organica. Così, il Ddl va a elencare tutti i pilastri di questa prossima riforma.

Una parte decisiva dell'intervento, affidato a un successivo decreto delegato, sarà dedicata al riordino dei titoli edilizi, semplificando i diversi regimi amministrativi e facendo ricorso ad autocertificazioni, asseverazioni di professionisti e meccanismi di silenzio assenso. In questo quadro saranno individuate le categorie di intervento edilizio soggette a comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), a segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), «anche in alternativa al permesso di costruire, ovvero al rilascio di un permesso di costruire».

Per ciascun titolo saranno definite a monte «le condizioni e i termini

per il rilascio, promuovendo la certezza dei tempi di conclusione di ciascun procedimento». Fuori da questo perimetro, sarà aggiornato il regime dell'edilizia libera, per il quale non servono permessi o comunicazioni. Tutte le categorie di interventi edilizi privi di significativa rilevanza edilizia e urbanistica rientreranno in questo elenco.

Poi si guarderà alle procedure in ambito edilizio. Viene affermato il diritto di tutti i cittadini di non essere destinatari di richieste di documenti, informazioni e dati già in possesso della pubblica amministrazione «ai fini del rilascio dei titoli edilizi». Per i cittadini dovrà esserci sempre uno sportello unico per tutte le domande legate ai titoli edilizi. Saranno migliorati i meccanismi di coordinamento tra diverse amministrazioni in fase di rilascio dei titoli. E saranno ridotti i tempi per il rilascio dei titoli, «anche mediante la valorizzazione del meccanismo del silenzio-assenso o del silenzio-devolutivo in caso di inerzia dell'amministrazione competente». In questa seconda ipotesi di silenzio, la competenza in caso di inerzia viene trasferita a



un'amministrazione differente.

Sul fronte della digitalizzazione, si punterà sull'interoperabilità delle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, «anche funzionali all'istituzione e progressiva attuazione di un'anagrafe e di un fascicolo digitale delle costruzioni». In questo modo sarà più semplice conoscere la storia di un immobile e i diversi interventi di ristrutturazione che lo hanno riguardato nel corso degli anni.

Un ampio capitolo viene, poi, dedicato alle sanatorie, con la prosecuzione logica dell'operazione avviata con il Salva casa nel 2024. Tra i molti punti, ne risaltano due. Si cercherà di «definire in maniera chiara ed esaustiva

ciascuna tipologia di difformità edilizia, con l'intento di prevenire incertezze interpretative nell'applicazione delle relative definizioni»: sembra una risposta ai problemi che il Salva casa ha incontrato nell'applicazione concreta sul territorio, a causa delle diverse interpretazioni delle Regioni.

Soprattutto, però, si punta al «superamento o alla ridefinizione del principio di doppia conformità, favorendo la regolarizzazione degli abusi realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765». La doppia conformità è il principio che prevede, per ottenere una sanatoria, il rispetto delle regole edilizie e urbanistiche sia del tempo di realizzazione dell'opera che

di quello di presentazione della domanda. Si tratta di un principio già ridefinito, in alcune situazioni, dal Salva casa. Sarà ulteriormente ritoccato.

Accanto a questo, il 1° settembre del 1967 (l'entrata in vigore della legge n. 765/1967) potrebbe diventare lo spartiacque per sanare più facilmente abusi all'interno degli immobili. Già molte norme, ad esempio in materia di commerciabilità degli immobili, guardano a quella data, che ora potrebbe diventare l'anno zero a partire dal quale molte opere saranno regolarizzabili secondo una procedura semplificata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Arriva il riordino dei titoli edilizi con la ridefinizione del perimetro delle attività libere**



**Più digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati verso il fascicolo del fabbricato**



#### IL PIANO DEL MINISTERO

La riforma del Testo unico edilizia è uno dei passaggi chiave nell'azione del ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini. Segue

logicamente l'intervento d'urgenza fatto con il Salva casa del 2024. Molti principi di quella norma, infatti, sono ripresi dal disegno di legge allo studio del Mit.



ADOBESTOCK

**Il calendario.** Il Ddl delega dovrà andare in Consiglio dei ministri e poi passare dal Parlamento



## Le novità del testo

1

### LAVORI ANTE 1967

#### La data chiave

Uno degli obiettivi della delega è favorire la regolarizzazione degli abusi realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 765/1967, cioè il primo settembre del 1967. In questo modo, viene allineata la commerciabilità degli immobili alla regolarità edilizia, indicando una data spartiacque prima della quale saranno semplificate le regolarizzazioni.

2

### LE SEMPLIFICAZIONI Il silenzio assenso

Molti passaggi della delega sono dedicati alla semplificazione delle diverse procedure amministrative. Si fa ricorso a strumenti come le autocertificazioni, le asseverazioni dei professionisti, il silenzio assenso e il silenzio devolutivo, in caso di inerzia dell'amministrazione. In questo modo, si punta a garantire una velocizzazione dei tempi di risposta della Pa.

3

### LA DIGITALIZZAZIONE Il fascicolo del fabbricato

Il disegno di legge guarda anche alla digitalizzazione. Si punta a migliorare l'interoperabilità delle banche dati della pubblica amministrazione: oggi molti archivi non si parlano tra di loro. Questo potrebbe consentire di realizzare interventi di cui si parla da molto, come il fascicolo del fabbricato, cioè un documento che contiene la storia di un immobile.

4

### IL RIORDINO I titoli edilizi

Altro passaggio di grande rilievo riguarda il riordino dei titoli edilizi. In questo caso l'obiettivo è evitare le ambiguità che hanno generato grande incertezza nell'applicazione del Dpr n. 380/2001. Sarà rivisto il campo di applicazione dei diversi titoli, a partire dalla Cila. E sarà ridefinito il perimetro di applicazione dell'edilizia libera, per la quale non servono titoli.

5

### L'URBANISTICA Definizioni da ritoccare

Il Ddl delega non contiene solo riferimenti all'edilizia ma molti passaggi che toccano temi legati all'urbanistica e alla rigenerazione urbana. L'obiettivo, in questo caso, è definire in modo chiaro i lavori classificati come nuova costruzione e quelli classificati come semplice ristrutturazione, in modo da evitare ambiguità nella gestione delle procedure amministrative.



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



# Pnrr, via 1 miliardo dal lavoro Slittano le comunità energetiche

## Palazzo Chigi

### Oggi la Cabina di regia sulla rimodulazione straordinaria del Recovery

Via un miliardo al programma «Gol», quella «Garanzia occupabilità lavoratori» che avrebbe dovuto rivitalizzare il filone sempre sofferente in Italia delle politiche attive sul lavoro, ma non ce l'ha fatta. Un altro miliardo se ne andrà dalle «Comunità energetiche», filone rivelatosi decisamente sovrafinanziato nonostante la revisione delle regole definita a giugno. Per Transizione 5.0, il meccanismo di incentivi per gli investimenti innovativi delle imprese, i miliardi che ancora giacciono inutilizzati sono invece 4,16, cioè il 66,8% dei 6,23 a disposizione.

Hanno lavorato a fondo le forbici della rimodulazione del Pnrr, che sarà presentata a imprese, parti sociali ed enti territoriali convocata per oggi a partire dalle 15 a Palazzo Chigi, con la premier Giorgia Meloni di ritorno da Washington. Attenzione, però: i fondi che saranno tolti dalla loro collocazione attuale non saranno persi, perché l'obiettivo cruciale dell'operazione è esattamente quello di ri-

durre (nelle ambizioni, azzerare) i rischi di non vedersi accreditate quote degli assegni europei per il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati con la Ue. Queste risorse saranno indirizzate quindi a misure che invece corrono, e in molti casi prenderanno la strada delle «Facility», i veicoli finanziari che permettono di aggirare le scadenze di metà 2026 offrendo fino a tre anni aggiuntivi per completare la spesa.

A gestirli saranno soggetti come Cdp o Invitalia, che riceveranno i fondi finora collegati alle misure in affanno e li distribuiranno ai beneficiari finali attraverso un Financial Agreement. Il risultato è una sorta di «rinvio» sostanziale, contemplato dalle regole del piano; senza però scomodare quella «proroga» formale che, evocata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, aveva fatto storcere qualche naso fra Roma e Bruxelles. All'atto pratico, però, il risultato non cambia molto.

Per capirlo basta guardare alle misure «verdi», che tra Comunità energetiche, agrivoltaico e biometano dovrebbero confluire in una Facility da quasi 3 miliardi per allargare l'orizzonte temporale di quegli interventi. Nel complesso, questi veicoli finanziari raccoglierebbero circa 10 miliardi, per una quota importante destinati a finanziare incentivi «semiautomatici» a burocrazia ridotta a favore delle imprese.

Il cantiere della rimodulazione ha lavorato a pieno ritmo anche nelle ultime ore. Ma ora i tempi stringono: la proposta va trasmessa a Bruxelles entro il 30 settembre, ma solo l'ottobre Foti la illustrerà alla Camera.

L'accelerazione punta a chiudere un negoziato intenso che ha sta impegnando da mesi il Governo e la Commissione europea, ed è sfociato già a giugno in una prima revisione tecnica concentrata però sugli obiettivi della settima e dell'ottava rata.

In quella occasione il Governo aveva abbozzato un primo elenco pubblico dei principali capitoli oggetto del restyling, che comprende anche «le misure su Net zero Technologies nonché e quelle relative al settore del turismo».

Una riscrittura più o meno profonda dovrebbe però interessare quasi tutti i 240 obiettivi ancora da raggiungere, e collegati alle ultime due rate del Recovery da 41,2 miliardi in tutto (ma sono ancora da incassare anche i 12,8 miliardi, appena richiesti, dell'ottava rata). In molti casi, penna e matita agiranno per semplificare e snellire i meccanismi di target e milestones; ma in altri sarà indispensabile ridurre le ambizioni iniziali. Accadrà per esempio a Gol, che vedrà ridursi da 800mila a 600mila il numero delle persone coinvolte nelle attività formative.

—G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La fotografia

La programmazione finanziaria e dei traguardi/obiettivi del PNRR

RATA	SCADENZA	NUMERO TRAGUARDI E OBIETTIVI	SOVVENZ. Mld €	PRESTITI Mld €	TOTALE
					Mld €
Prefinanz.	13/08/21	-	9,0	15,9	24,9
I rata	31/12/21	51	10,0	11,0	21,0
II rata	30/06/22	45	10,0	11,0	21,0
III rata	31/12/22	54	10,0	8,5	18,5
IV rata	30/06/23	28	2,0	14,5	16,5
REPowerEU	25/01/24	-	0,5	-	0,5
V rata	31/12/23	53	3,2	7,8	11,0
VI rata	30/06/24	39	1,8	6,9	8,7
VII rata	31/12/24	64	4,6	13,7	18,3
VIII rata	30/06/25	40	3,1	9,7	12,8
IX rata	31/12/25	64	6,6	6,2	12,8
X rata	30/06/26	176	11,1	17,3	28,4
<b>TOTALE</b>	-	<b>614</b>	<b>71,9</b>	<b>122,5</b>	<b>194,4</b>

Fonte: Banca ReGiS, ministero dell'Economia e delle Finanze

**Taglio del 18% a «Garanzia occupabilità lavoratori», il piano per la riqualificazione professionale**

**Un veicolo finanziario da 3 miliardi per spostare anche le scadenze su biometano e agrivoltaico**

**Revisione generale degli obiettivi  
 Proposta alla Ue entro settembre, Foti l'1 ottobre alle Camere**





**La scadenza del 30 settembre**  
L'uscita dal forfait nel 2024  
non blocca il concordato —p.35

# L'uscita dal forfait nel 2024 non blocca il concordato

## Adempimenti

**Ammesso chi ha superato la soglia dei 100mila euro di ricavi e/o compensi**

**Necessario aver applicato gli Isa l'anno precedente l'accettazione della proposta**

**Alessandra Caputo**

Il forfettario che nel 2024 ha superato la soglia di ricavi/compensi di 100mila euro e che, quindi, ha applicato gli Isa, può accedere alla proposta di concordato preventivo biennale (Cpb).

Il 30 settembre scade il termine per poter accedere alla proposta per il biennio 2025-2026; i contribuenti interessati sono quelli in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 10 del Dlgs 13/2024 e che non si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 11.

Il concordato riguarda gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità; coloro che non li applicano anche nel caso in cui la mancata applicazione dipende da una causa di esclusione, non sono ammessi al regime.

Per l'anno 2024, a questa regola era prevista una eccezione: i contribuenti forfettari che non applicano gli Isa in quanto destinatari di una specifica causa di esclusio-

ne potevano accedere al concordato preventivo biennale. Tuttavia, per questi contribuenti, l'applicazione era prevista in via sperimentale per il solo anno 2024 ed era disciplinata dagli articoli 23 e seguenti del Dlgs 13/2024.

A partire da quest'anno, invece, i contribuenti forfettari non possono più accedere al concordato in quanto l'articolo 7 del Dlgs 81/2025 ne ha previsto l'abrogazione.

Occorre però analizzare un caso particolare, vale a dire quello dei contribuenti che fino allo scorso anno, cioè fino al 2024, applicavano il regime forfettario e che nel 2025 applicano, invece, il regime ordinario in quanto fuoriusciti dal forfettario.

La fuoriuscita dal regime forfettario è disciplinata dal comma 71 della legge 190/2014. In particolare, i casi che possono verificarsi sono due: il primo è quello in cui vengono meno i requisiti di accesso oppure insorge una causa ostativa. Questo accade quando, ad esempio, un contribuente supera la soglia di ricavi/compensi prevista ai fini della permanenza nel regime e attualmente fissata a 85mila euro, oppure quando il contribuente forfettario percepisce anche un reddito di lavoro dipendente che eccede l'ammontare di 30mila euro (soglia innalzata a 35mila euro per il 2025).

In queste ipotesi, la fuoriuscita

avviene dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Tale condizione non consente l'accettazione della proposta perché, nel 2024, di fatto non sono applicati Isa.

C'è poi un secondo caso, frutto di una modifica apportata dal legislatore con la legge 197/2022 che prevede la fuoriuscita già dal momento in cui l'evento si verifica: è il caso in cui sono percepiti ricavi/compensi superiori a 100mila euro.

Come anche chiarito dalla circolare 32/E del 2023, il superamento dei 100mila euro rappresenta il momento di ingresso nel regime ordinario ai fini Irpef. Di conseguenza il contribuente sarà soggetto anche all'applicazione degli Isa.

Con una risposta a una faq dell'8 ottobre 2024, l'agenzia delle Entrate aveva confermato che l'accesso al Cpb riservato ai soggetti Isa per il contribuente forfettario che, superando la soglia di euro 100.000 di ricavi o compensi nel 2023, applica gli Isa per il medesimo periodo d'imposta. Tale conclusione vale quindi anche per quei contribuenti che hanno superato la soglia nel 2024.

Attenzione, però, a eventuali cause di esclusione: se pur applicando il regime ordinario il contribuente non ha applicato gli Isa perché ha applicato una causa di esclusione, non potrà ora accedere al concordato.

Il requisito sempre necessario è aver applicato gli indici nell'anno precedente quello di accettazione della proposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Risolta la questione che riguarda i contribuenti che hanno applicato il regime forfettario fino al 2024**

## LE CONDIZIONI

Il forfettario che nel 2024 ha superato la soglia di ricavi/compensi di 100.000 euro e che, quindi, ha applicato gli Isa, può accedere alla proposta di concordato preventivo biennale.

